

## EMERGENZA CORONAVIRUS

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori,  
aggiornate alla data del 22 aprile 2020

### **TERZO SETTORE**

**1) *Sono state previste modifiche in merito ai termini per adeguare gli statuti alle nuove previsioni normative?***

Il D.L. “Cura Italia” ha modificato i termini entro i quali ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato devono modificare i loro statuti al fine di adeguarli alle norme inderogabili del Codice di Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) o introdurre clausole che, laddove possibile, escludano l’applicazione di nuove disposizioni derogabili.

L’adeguamento dello Statuto e l’eventuale introduzione di clausole derogatorie potranno essere effettuati, con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, entro il 31 ottobre 2020.

**2) *Il D.L. Cura Italia modifica, anche per le imprese sociali, i termini per modificare gli statuti?***

Il D.L. Cura Italia ha modificato anche all’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 112/2017, per quanto attiene ai termini entro i quali le imprese sociali devono adeguare i loro statuti alle disposizioni del medesimo decreto legislativo.

Gli statuti devono essere modificati, con le modalità e maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, entro il 31 ottobre 2020.

Anche per le imprese sociali è prevista la possibilità, sempre entro il 31 ottobre, di introdurre clausole che escludano l'applicazione delle nuove disposizioni ove queste siano derogabili.

**3) *Con il Decreto Cura Italia sono previste deroghe per ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato in merito all'approvazione dei bilanci?***

Il D.L. Cura Italia ha previsto che ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato possano convocare gli organi competenti e approvare i bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto, se il termine di approvazione dei bilanci scade nel periodo emergenziale, vale a dire entro il 30 giugno 2020.

**4) *Vi sono disposizioni relative alla sospensione dei termini di adempimento e versamento dei contributi previdenziali per le ONLUS?***

DV, APS ed ONLUS, oltre ad organizzazioni che esercitano una serie di attività elencate nell'articolo 61 del DL Cura Italia possono scegliere di sospendere fino al 30 aprile i versamenti delle ritenute alla fonte quali sostituti d'imposta, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, liquidando quanto dovuto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.

**5) *Per gli adempimenti tributari cosa è previsto?***

L'articolo 62 del DL Cura Italia sospende, anche per gli enti no-profit, gli adempimenti tributari che hanno scadenza nel periodo compreso fra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 e che slittano al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. La disposizione riguarda in questo caso tutti, enti e società, senza alcuna distinzione e senza alcun limite di entrate. Tra gli adempimenti che rientrano nel periodo di sospensione anche la trasmissione del modello EAS con scadenza il 31 marzo che gli enti associativi devono presentare in caso di variazione dei dati già presentati. Resta ferma al 31 marzo invece la presentazione della Certificazione Unica da parte degli enti non profit.

**6) *Gli enti del Terzo Settore possono prevedere la cassa integrazione per i loro dipendenti?***

L'art 22 del DL Cura Italia ha previsto che, se a causa del COVID-19 gli enti del terzo settore devono sospendere per un certo periodo i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo comunque non superiore a 9 settimane.

Esso consente l'accesso alla Cassa Integrazione in deroga anche «ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli del Terzo Settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di sospensione o riduzione di orario». Dunque la disposizione si applica a qualsiasi datore di lavoro del settore privato, compresi quindi gli enti non profit, di qualsiasi dimensione.

**7) *Il DL Liquidità prevede qualcosa per il Terzo Settore?***

L'art. 18 del DL Liquidità prevede la sospensione con rinvio del pagamento di ritenute, premi e contributi per un elenco limitato di soggetti tra i quali sono compresi anche gli enti non commerciali (es. enti pubblici, fondazioni, associazioni varie), compresi gli enti del terzo settore (es. organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale).

Più precisamente è stata prevista la sospensione, per i mesi di aprile e di maggio, dei versamenti delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta, nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti così sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Non sarà possibile chiedere il rimborso di quanto eventualmente già versato.